

SEZIONE B) ASSICURAZIONE INCENDIO - FURTO E RAPINA

Sommario

Condizioni generali

Pag. B 2

- Art. B. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. B. 2 - Aggravamento del rischio
- Art. B. 3 - Pagamento del premio
- Art. B. 4 - Durata del contratto
- Art. B. 5 - Oneri a carico del Contraente
- Art. B. 6 - Rinvio alle norme di legge

Condizioni per le garanzie Incendio - Furto e Rapina

Pag. B 2

- Art. B. 7 - Oggetto della garanzia Incendio
- Art. B. 8 - Oggetto della garanzia Furto e Rapina
- Art. B. 9 - Esclusioni particolari
- Art. B.10 - Accessori e parti di ricambio

Condizioni particolari obbligatorie relative alla garanzia Furto e Rapina

Pag. B 3

Estensioni di garanzia valide per autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 t. *concedibili previo benestare della Direzione della Compagnia*

Pag. B 4

- Art. B.11 - Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio

Estensioni di garanzia valide per autovetture ed autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 t. *concedibili previo benestare della Direzione della Compagnia*

Pag. B 5

- Art. B.12 - Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà
- Art. B.13 - Eventi naturali
- Art. B.14 - Traino e rimessaggio
- Art. B.15 - Cristalli
- Art. B.16 - Intervento autoambulanze
- Art. B.17 - Perdita delle chiavi

Art. B.18 - Garanzie complementari

Art. B.19 - Danni conseguenti a Furto totale o Rapina

Estensioni di garanzia valide per autovetture *concedibili previo benestare della Direzione della Compagnia*

Pag. B 8

- Art. B.20 - Deroga all'applicazione del degrado
- Art. B.21 - Atti vandalici

Estensioni di garanzia valide per gli autocarri *concedibili previo benestare della Direzione della Compagnia*

Pag. B 8

- Art. B.22 - Ricorso terzi

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Pag. B 9

- Art. B.23 - Obblighi in caso di sinistro
- Art. B.24 - Documentazione e cose da consegnare in caso di sinistro
- Art. B.25 - Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio (valido solo per autovetture)
- Art. B.26 - Adeguamento del valore assicurato
- Art. B.27 - Determinazione dell'ammontare del danno
- Art. B.28 - Assicurazione parziale
- Art. B.29 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti
- Art. B.30 - Pagamento dell'indennizzo
- Art. B.31 - Esclusioni generali
- Art. B.32 - Estensione territoriale
- Art. B.33 - Proposta di rinnovo
- Art. B.34 - Alienazione del veicolo
- Art. B.35 - Assicurazione per conto altrui
- Art. B.36 - Pagamento frazionato del premio
- Art. B.37 - Inopponibilità alla Compagnia degli atti di rilevazione del danno
- Art. B.38 - Rinuncia all'esecuzione provvisoria

Condizioni speciali

Pag. B 11

Ultimo aggiornamento: 01 dicembre 2014

SEZIONE B)

ASSICURAZIONE INCENDIO - FURTO E RAPINA

Condizioni generali

Art. B.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. In particolare, il pagamento del danno potrebbe non essere dovuto o essere dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Art. B.2 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti alla Compagnia possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. B.3 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio si pagano alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento va eseguito esclusivamente presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto.

Art. B.4 - Durata del contratto

La copertura assicurativa, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione.

Il contratto non prevede il tacito rinnovo e cessa automaticamente alla pattuita scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione tra le parti.

La Compagnia avvisa il Contraente della scadenza del contratto

di assicurazione e mantiene operanti le garanzie prestate fino all'effetto della nuova polizza - anche se stipulata con altra Compagnia - e comunque non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del presente contratto.

Art. B.5 - Oneri a carico del Contraente

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. B.6 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge di volta in volta vigenti.

Condizioni per le garanzie Incendio - Furto e Rapina

Art. B.7 - Oggetto della garanzia Incendio

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti cagionati al veicolo da incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione, **non causati da ordigni esplosivi, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.**

Art. B.8 - Oggetto della garanzia Furto e Rapina

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti derivanti dalla perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto o rapina del veicolo stesso, nonché di quelli cagionati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati; sono altresì inclusi nella garanzia i danni al veicolo verificatisi durante la circolazione successivamente al furto o alla rapina.

Art. B.9 - Esclusioni particolari

- (a) L'assicurazione non vale quando vi sia stata appropriazione indebita.
- (b) Sono inoltre esclusi:
 - i danni derivanti dal mancato uso del veicolo o dal

- suo deprezzamento;
 - i danni subiti dalle parti meccaniche ed elettriche derivanti da usura.
- (c) Nessun indennizzo è dovuto dalla Compagnia qualora si accerti che sul veicolo venivano trasportati infiammabili e/o esplosivi, a meno che il veicolo non sia autorizzato a tali trasporti e ciò comunque deve risultare espressamente indicato in polizza.
- (d) La garanzia Furto non è operante quando non siano stati posti in funzione i mezzi di chiusura e di sicurezza, costituenti dotazione di serie.

Art. B.10 - Accessori e parti di ricambio

La Garanzia Incendio comprende le dotazioni opzionali fornite dalla Casa Costruttrice al momento dell'acquisto del veicolo se regolarmente individuabili nel listino ufficiale di vendita del veicolo assicurato e documentabili mediante fattura purché tutte stabilmente fissate sul veicolo: per la Garanzia Furto e Rapina, vale quanto disposto dalle Condizioni Particolari che seguono, lettere A) o B) o C) o D) o E) o F).

Condizioni particolari obbligatorie relative alla garanzia Furto e Rapina

(deve intendersi operante quella espressamente richiamata nella scheda di polizza)

(A) Garanzia senza scoperto - (autovetture a basso rischio/altri veicoli esclusi ciclomotori e motocicli)

Qualora il veicolo assicurato sia un'autovettura, la presente condizione è valida **esclusivamente quando il veicolo sia classificato a "basso rischio" dalla Compagnia.**

La garanzia Furto e Rapina comprende le dotazioni opzionali fornite dalla Casa Costruttrice al momento dell'acquisto - documentabili mediante fattura - se regolarmente individuabili nel listino ufficiale di vendita del veicolo assicurato **purché siano tutte stabilmente fissate sul veicolo.**

La garanzia Furto e Rapina comprende altresì eventuali apparecchi audiofonovisivi, nonché accessori quali fari antinebbia, ruote in lega leggera ed altre apparecchiature del genere, ancorché installati successivamente all'acquisto del veicolo **purché tutti stabilmente fissati sul veicolo stesso ed identificati specificatamente nella fattura allegata alla polizza.** L'indennizzo massimo liquidabile per gli apparecchi audiofonovisivi e per gli accessori di cui sopra non potrà superare un importo complessivo pari al 15% del valore assicurato per il veicolo (o del valore commerciale se inferiore).

(B) Garanzia con scoperto obbligatorio - (autovetture a basso rischio/altri veicoli esclusi ciclomotori e motocicli)

Qualora il veicolo assicurato sia un'autovettura, la presente condizione è valida **esclusivamente quando il veicolo sia classificato a "basso rischio" dalla Compagnia.**

La garanzia Furto e Rapina comprende le dotazioni opzionali fornite dalla Casa Costruttrice al momento dell'acquisto - documentabili mediante fattura - se regolarmente individuabili nel listino ufficiale di vendita del veicolo assicurato **purché siano tutte stabilmente fissate sul veicolo.**

La garanzia Furto e Rapina comprende altresì eventuali apparecchi audiofonovisivi, nonché accessori quali fari antinebbia, ruote in lega leggera ed altre apparecchiature del genere, ancorché installati successivamente all'acquisto del veicolo **purché tutti stabilmente fissati sul veicolo stesso ed identificati specificatamente nella fattura allegata alla polizza.**

L'indennizzo massimo liquidabile per gli apparecchi audiofonovisivi e per gli accessori di cui sopra non potrà superare un importo complessivo pari al 15% del valore assicurato per il veicolo (o del valore commerciale se inferiore).

Viene inoltre pattuito che, in caso di sinistro, la Compagnia rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto indicato nella scheda di polizza con il minimo di:

- € 150,00 se è assicurata un'autovettura
- € 300,00 se è assicurato un qualsiasi altro veicolo o diverso importo indicato in scheda di polizza.

(C) Garanzia senza scoperto (autovetture a medio rischio)

La presente condizione è valida **esclusivamente quando il veicolo assicurato sia un'autovettura classificata a "medio rischio" dalla Compagnia.**

La garanzia Furto e Rapina comprende le dotazioni opzionali fornite dalla Casa Costruttrice al momento dell'acquisto - documentabili mediante fattura - se regolarmente individuabili nel listino ufficiale di vendita del veicolo assicurato **purché siano tutte stabilmente fissate sul veicolo.**

La garanzia Furto e Rapina comprende altresì eventuali apparecchi audiofonovisivi, nonché accessori quali fari antinebbia, ruote in lega leggera ed altre apparecchiature del genere, ancorché installati successivamente all'acquisto del veicolo **purché tutti stabilmente fissati sul veicolo stesso ed identificati specificatamente nella fattura allegata alla polizza.** L'indennizzo massimo liquidabile per gli apparecchi audiofonovisivi e per gli accessori di cui sopra non potrà superare un importo complessivo pari al 15% del valore assicurato per il veicolo (o del valore commerciale se inferiore).

(D) Garanzia con scoperto obbligatorio (autovetture a medio rischio ed autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 4 t.)

La presente condizione è valida **esclusivamente quando il veicolo assicurato sia un'autovettura classificata a "medio rischio" dalla Compagnia, ovvero un autocarro di peso complessivo a pieno carico superiore a 4 t.**

La garanzia Furto e Rapina comprende le dotazioni opzionali fornite dalla Casa Costruttrice al momento dell'acquisto - documentabili mediante fattura - se regolarmente individuabili nel listino ufficiale di vendita del veicolo assicurato **purché siano tutte stabilmente fissate sul veicolo.**

La garanzia Furto e Rapina comprende altresì eventuali apparecchi audiofonovisivi, nonché accessori quali fari antinebbia, ruote in lega leggera ed altre apparecchiature del genere, ancorché installati successivamente all'acquisto del veicolo **purché tutti stabilmente fissati sul veicolo stesso ed identificati specificatamente nella fattura allegata alla polizza.**

L'indennizzo massimo liquidabile per gli apparecchi audiofonovisivi e per gli accessori di cui sopra non potrà superare un importo complessivo pari al 15% del valore assicurato per il veicolo (o del valore commerciale se inferiore). Viene inoltre pattuito che, in caso di sinistro, la Compagnia rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto indicato nella scheda di polizza con il minimo di:

- € 150,00 se è assicurata un'autovettura di valore inferiore o pari ad € 35.000,00;
- € 250,00 se è assicurata un'autovettura di valore superiore ad €35.000,00;
- € 1.000,00 se è assicurato un autocarro di peso complessivo a pieno carico superiore a 4 t. o diverso importo indicato in scheda di polizza.

(E) Garanzia con scoperto obbligatorio per ciclomotori, motocicli e motocarrozette - esclusi gli accessori

La garanzia Furto e Rapina comprende le dotazioni fornite dalla Casa Costruttrice per tutti i veicoli dello stesso modello, **esclusi gli "Accessori" e gli apparecchi audiofonovisivi.** Viene inoltre pattuito che, in caso di sinistro, la Compagnia rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello **scoperto indicato nella scheda di polizza con il minimo di € 150,00 o eventuale altro importo indicato in scheda di polizza.**

(F) Garanzia con scoperto obbligatorio (autovetture ad alto rischio)

La presente condizione è valida **esclusivamente quando il veicolo assicurato sia un'autovettura classificata ad**

"alto rischio" dalla Compagnia.

La garanzia Furto e Rapina comprende le dotazioni opzionali fornite dalla Casa Costruttrice al momento dell'acquisto - documentabili mediante fattura - se regolarmente individuabili nel listino ufficiale di vendita del veicolo assicurato **purché siano tutte stabilmente fissate sul veicolo.**

La garanzia Furto e Rapina comprende altresì eventuali apparecchi audiofonovisivi, nonché accessori quali fari antinebbia, ruote in lega leggera ed altre apparecchiature del genere, ancorché installati successivamente all'acquisto del veicolo purché tutti stabilmente fissati sul veicolo stesso ed identificati specificatamente nella fattura allegata alla polizza.

L'indennizzo massimo liquidabile per gli apparecchi audiofonovisivi e per gli accessori di cui sopra non potrà superare un importo complessivo pari al 15% del valore assicurato per il veicolo (o del valore commerciale se inferiore). Viene inoltre pattuito che, in caso di sinistro, la Compagnia rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto indicato nella scheda di polizza con il minimo di:

- € 250,00 se è assicurata un'autovettura di valore inferiore o pari ad € 35.000,00;
- € 500,00 se è assicurata un'autovettura di valore superiore ad €35.000,00, ma inferiore o pari ad € 50.000,00;
- € 750,00 se è assicurata un'autovettura di valore superiore a € 50.000,00 o diverso importo indicato in scheda di polizza.

Estensioni di garanzia valide per autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 t.

Concedibili previo benestare della Direzione della Compagnia (operanti per autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 t. assicurati per **INCENDIO - FURTO E RAPINA** se espressamente richiamate in polizza e se corrisposto il premio ad esse relativo)

Art. B.11 - Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio

A parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo B.31, la Compagnia risponde:

(a) autovetture ed autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 t.

dei danni materiali e diretti, anche se non conseguenti all'incendio, subiti dal veicolo descritto in polizza in occasione e come causa diretta di tumulti popolari, scioperi, sommosse,

atti di terrorismo o sabotaggio. Sono del pari compresi gli atti di vandalismo soltanto se compiuti da persone che prendono parte a scioperi, tumulti popolari e sommosse.

La Compagnia risponde inoltre dei danni subiti dall'autovettura in conseguenza di atti dolosi di terzi, perpetrati anche individualmente, che causino incendio, scoppio o esplosione del veicolo stesso.

(b) ciclomotori e motocicli

dei danni materiali e diretti di incendio, scoppio od esplosione del ciclomotore/motociclo descritto in polizza in occasione e come causa diretta di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, atti dolosi di terzi, perpetrati anche individualmente.

Questa garanzia non vale quando il veicolo sia portato o fatto portare sul luogo degli avvenimenti suddescritti da persona che partecipi ai medesimi. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità, inoltrando alla Compagnia copia della denuncia stessa. La Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 10% con il minimo come di seguito indicato:

- per i veicoli e le autovetture non considerate a “medio rischio” o ad “alto rischio” dalla Compagnia e per i ciclomotori e i motocicli: minimo € 150,00;
- per i veicoli e le autovetture considerate a “medio rischio” o ad “alto rischio” dalla Compagnia, di valore:
 - inferiore o pari a € 35.000,00 minimo € 250,00;
 - superiore a € 35.000,00 minimo € 500,00.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, si precisa che in caso di danno totale la Compagnia rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro detratto il valore di recupero; in caso di danno parziale la liquidazione verrà effettuata applicando il degrado d'uso come previsto dal successivo B.27.

Estensioni di garanzia valide per autovetture ed autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 t.

Concedibili previo benestare della Direzione della Compagnia (operanti per autovetture ed autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 3,5 t. assicurati per INCENDIO - FURTO E RAPINA o, se espressamente previsto dalle vigenti disposizioni assuntive, concedibili in abbinamento alla Sezione A) Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, purché espressamente richiamate in polizza e se corrisposto il premio ad esse relativo)

Art. B.12 - Ricorso terzi e ripristino locali di proprietà

(a) Ricorso terzi

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino**

alla concorrenza di € 250.000,00, delle somme che Egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato. La presente garanzia vale esclusivamente qualora in occasione di detti eventi non sia operante una garanzia ai sensi del Titolo X della Legge.

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna, in custodia o detenga a qualsiasi titolo o che si trovino sul veicolo assicurato;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo;
- cagionati a cose di proprietà o in consegna a persone che non siano considerate terzi.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi dell'Assicurato, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado quando convivano con l'Assicurato o siano a suo carico in quanto l'Assicurato stesso provveda abitualmente al loro mantenimento;
- se l'Assicurato non è persona fisica, coloro che abbiano la legale rappresentanza dell'Ente assicurato o che debbano, anche in solido con altri, illimitatamente rispondere delle obbligazioni dell'Ente stesso nonché coloro che con essi si trovano nei rapporti di parentela sopra indicati.

(b) Ripristino locali di proprietà

La Compagnia si obbliga a rimborsare all'Assicurato, **fino alla concorrenza di € 1.000,00, per sinistro e per anno**, le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale adibito a rimessa, di sua proprietà o di suoi familiari conviventi, per danni materiali e diretti subiti in conseguenza di incendio del veicolo assicurato o di esplosione, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione dello stesso, documentati da copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o da dichiarazione equivalente.

Art. B.13 - Eventi naturali

A parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo B.31, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti all'autovettura causati da trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti e caduta di neve.

Sono comunque esclusi i danni causati da acqua penetrata all'interno del veicolo attraverso finestrini, porte e tetti rimasti aperti.

La Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a

termini di polizza sotto deduzione dello **scoperto del 10% con il minimo come di seguito indicato:**

- per i veicoli non considerati a “medio rischio” o ad “alto rischio” dalla Compagnia: minimo € 150,00;
- per i veicoli considerati a “medio rischio” o ad “alto rischio” dalla Compagnia, di valore:
 - inferiore o pari a € 35.000,00 minimo € 250,00;
 - superiore a € 35.000,00 minimo € 500,00.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, si precisa che in caso di danno totale la Compagnia rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale dell'autovettura al momento del sinistro detratto il valore di recupero; **in caso di danno parziale la liquidazione verrà effettuata applicando il degrado d'uso come previsto dal successivo Articolo B.27.**

Art. B.14 - Traino e rimessaggio

In caso di Furto totale o Rapina del veicolo assicurato, la Compagnia concorre - **sino ad un massimo di € 200,00** - alle spese sostenute per il traino e/o il ricovero temporaneo disposto dall'Autorità a seguito del ritrovamento del veicolo stesso.

Art. B.15 - Cristalli

La Compagnia rimborsa **fino alla concorrenza di € 800,00 per sinistro e per annualità assicurativa**, le spese per la sostituzione (o riparazione) dei cristalli delimitanti l'abitacolo del veicolo assicurato in caso di rottura accidentale degli stessi, dietro presentazione di regolare fattura. **Non sono indennizzabili rigature, segnature, screpolature e simili nonché eventuali danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli stessi.** La presente estensione di garanzia non comprende i danni avvenuti in occasione di collisione, ribaltamento, uscita di strada del veicolo assicurato. In caso di sostituzione o di riparazione effettuata presso un centro non appartenente al network CARGLASS la garanzia è prestata con una franchigia pari ad € 75,00 per sinistro. Tale franchigia non trova applicazione se la riparazione ha un costo complessivo inferiore ad € 75.

L'Assicurato per conoscere il centro CARGLASS più vicino o per richiedere l'intervento dell'officina mobile CARGLASS, può chiamare il numero verde 800 - 36 00 36, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, ed il sabato dalle 8 alle 18.

Art. B.16 - Intervento autoambulanze

La Compagnia assicura, **fino alla concorrenza complessiva di € 300,00**, il rimborso delle spese occorrenti per il trasporto effettuato da autoambulanze dal luogo del sinistro o dal pronto soccorso al più vicino ospedale, nel caso in cui l'Assicurato e/o le persone trasportate a bordo del veicolo da lui condotto abbiano riportato ferite o lesioni.

Il rimborso di cui sopra verrà effettuato previa presentazione alla

Compagnia, da parte dell'Assicurato, delle ricevute nonché delle dichiarazioni rilasciate dalle competenti Autorità.

Art. B.17 - Perdita delle chiavi

La Compagnia rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura e **fino ad un limite massimo di € 200,00 per evento e per annualità assicurativa**, le spese sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o di sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto.

Art. B.18 - Garanzie complementari

(valide purchè sia operante la Sezione A) Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore)

(a) Responsabilità Civile dei trasportati

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato in polizza per danni causati a terzi, e comunque entro i limiti e le condizioni contrattuali previste per l'assicurazione della Responsabilità Civile dell'Assicurato. **Non sono considerati terzi:**

- **il coniuge non legalmente separato, il convivente more-uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi dell'Assicurato, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado quando convivano con l'Assicurato o siano a suo carico in quanto l'Assicurato stesso provveda abitualmente al loro mantenimento;**
- **se l'Assicurato non è persona fisica, coloro che abbiano la legale rappresentanza dell'Ente assicurato o che debbano, anche in solido con altri, illimitatamente rispondere delle obbligazioni dell'Ente stesso nonché coloro che con essi si trovano nei rapporti di parentela sopra indicati.**

(b) Difesa penale

In caso di procedimento penale la Compagnia procede alla difesa del conducente del veicolo fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione dei danneggiati. **La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.**

(c) Dissequestro

Qualora il veicolo assicurato sia stato sottoposto a fermo od a regolare sequestro da parte dell'Autorità a seguito di incidente da circolazione, la Compagnia rimborsa, **entro il**

limite di € 200,00, le spese relative alla procedura di dissequestro per lo svincolo del veicolo assicurato, purché instaurata e seguita dai legali di fiducia della Compagnia.

(d) Assistenza ritiro patente

La Compagnia rimborsa, **fino alla concorrenza di € 200,00**, le spese giudiziali e stragiudiziali relative alla procedura per ottenere la revoca del procedimento di ritiro della patente di guida conseguente ad incidente da circolazione che abbia provocato lesioni a persone.

(e) Soccorso vittime della strada

La Compagnia rimborsa, **fino alla concorrenza di € 300,00 per sinistro e per annualità assicurativa**, i danni materiali riportati all'interno del veicolo assicurato in conseguenza dell'accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto ad un posto di soccorso medico, comprovato da una dichiarazione del posto di soccorso stesso o da un certificato dell'Autorità di Polizia intervenuta sul luogo dell'incidente.

(f) Collisione con veicoli non assicurati

La Compagnia indennizza, in proporzione al grado di responsabilità del terzo ai sensi dell'art. 2054 C.C. e per gli importi non risarcibili da parte del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" ai sensi della normativa vigente, i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo targato identificato e non coperto da assicurazione per la Responsabilità Civile da circolazione.

(g) Garanzia rimborso imposta di proprietà

In caso di perdita totale del veicolo assicurato dovuta ad incendio, furto o rapina, la Compagnia rimborsa, **fino alla concorrenza di € 250,00**, la quota dell'imposta di proprietà corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro che ha determinato la perdita del veicolo e la data di scadenza dell'imposta pagata.

L'Assicurato deve presentare la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta o, in sua mancanza, la denuncia di smarrimento del documento stesso presentata alle competenti Autorità.

(h) Garanzia rimborso spese di ripristino air-bag

La Compagnia rimborsa, **fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro e per annualità assicurativa**, le spese sostenute dall'Assicurato per l'eventuale ripristino di air-bag reso necessario a seguito di un sinistro da circolazione, **purché il danno non sia stato risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.**

L'Assicurato deve presentare la documentazione attestante l'avvenuto ripristino.

(i) Garanzia bagaglio

In caso di incendio o di incidente da circolazione che comportino la perdita totale del veicolo, la Compagnia

rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio, **fino alla concorrenza di € 150,00 per sinistro e per annualità assicurativa.**

La garanzia è valida esclusivamente per enti di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati, quali capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e da campeggio.

Sono esclusi dalla garanzia gli orologi, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio, nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà far constatare i danni alle autorità competenti e presentare copia del relativo verbale.

(l) Fatto di figli minori

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile del Contraente, dell'Assicurato e, se persona diversa, del proprietario, nel caso di danni a terzi derivanti da fatto dei loro figli minori che, all'insaputa dei medesimi, mettano in movimento o in circolazione il veicolo, pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalle disposizioni in vigore.

(m) Veicolo speciale per persone diversamente abili

Se il veicolo assicurato è allestito per la guida e/o il trasporto di persone diversamente abili con adeguati adattamenti annotati sulla carta di circolazione, la Compagnia copre i danni causati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone diversamente abili, anche se effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

Art. B.19 - Danni conseguenti a Furto totale o Rapina

A parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo B.31 lett. b), la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di atti vandalici e dolosi commessi dagli autori del furto o della rapina.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità, inoltrando alla Compagnia copia della denuncia vistata dall'Autorità stessa. La Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 10% con il minimo come di seguito indicato:

- per i veicoli considerati a "basso rischio" dalla Compagnia: minimo € 250,00;
- per i veicoli considerati a "medio rischio" o ad "alto rischio" dalla Compagnia: minimo € 500,00.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, si precisa che in caso di danno totale la Compagnia rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro detratto il valore di recupero; **in caso di danno parziale la liquidazione verrà effettuata applicando il degrado d'uso come previsto dal successivo Articolo B.27.**

Estensioni di garanzia valide per autovetture

Concedibili previo benestare della Direzione della Compagnia (operanti per autovetture assicurate per INCENDIO - FURTO E RAPINA se espressamente richiamate in polizza e se corrisposto il premio ad esse relativo)

Art. B.20 - Deroga all'applicazione del degrado

In caso di incendio o di furto totale o parziale, limitatamente ai casi in cui l'assicurazione sia prestata per un'autovettura il cui valore d'acquisto a nuovo, documentato mediante fattura, al momento della prima immatricolazione risulti essere non superiore a € 45.000,00, a condizione che il valore assicurato corrisponda al momento del sinistro al valore d'acquisto a nuovo, l'indennizzo sarà così calcolato:

- (a) in caso di danno totale la liquidazione verrà effettuata, nei limiti del valore assicurato e senza tener conto del degrado del veicolo o delle sue parti, se l'evento dannoso si è verificato **entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo** (anche se avvenuta all'estero);
- (b) in caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado alle parti sinistrate (fatta eccezione per batteria e pneumatici) se il sinistro si è verificato **entro trentasei mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo** (anche se avvenuta all'estero); l'importo massimo indennizzabile non potrà in ogni caso essere superiore al valore commerciale dell'autovettura al momento del sinistro calcolato secondo i criteri di cui al successivo Articolo B.27.

Tale garanzia si intende prestata soltanto a favore del primo acquirente dell'autovettura e cessa al momento della seconda immatricolazione.

Ove non ricorrano le condizioni sopra elencate, l'indennizzo verrà effettuato applicando i criteri di cui al successivo Articolo B.27. In ogni caso, se il valore dell'autovettura dichiarato in polizza è inferiore al suo valore commerciale al momento del sinistro, la liquidazione avverrà secondo il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Art. B.21 - Atti vandalici

A parziale integrazione e deroga di quanto previsto dall'Articolo B.11 e B.31 lett. b), la Compagnia risponde, fino alla concorrenza di € 15.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa, dei danni materiali e diretti subiti dall'autovettura descritta in polizza, in conseguenza di atti vandalici e dolosi.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità, inoltrando alla Compagnia copia della denuncia stessa.

La Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello **scoperto del 10% con il**

minimo come di seguito indicato:

- per le autovetture considerate a "basso rischio" dalla Compagnia: minimo € 500,00;
- per le autovetture considerate a "medio rischio" o ad "alto rischio" dalla Compagnia: minimo € 750,00.

La presente garanzia è valida esclusivamente per autovetture per le quali non siano ancora trascorsi otto anni dalla data di prima immatricolazione, fermo restando che, ove tale limite venga raggiunto nel corso di un'annualità, la garanzia non sarà più operante dalla proposta di rinnovo successiva.

Estensioni di garanzia valide per autocarri

Concedibili previo benestare della Direzione della Compagnia (valide purchè sia operante la Sezione A) Assicurazione della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore)

Art. B.22 - Ricorso Terzi

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza di € 250.000,00**, delle somme che Egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, in conseguenza di incendio, esplosione, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo assicurato. La presente garanzia vale esclusivamente qualora in occasione di detti eventi non sia operante una garanzia ai sensi del Titolo X della Legge.

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna, in custodia o detenga a qualsiasi titolo o che si trovino sul veicolo assicurato;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo;
- cagionati a cose di proprietà o in consegna a persone che non siano considerate terzi.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi dell'Assicurato, nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado quando convivano con l'Assicurato o siano a suo carico in quanto l'Assicurato stesso provveda abitualmente al loro mantenimento;
- se l'Assicurato non è persona fisica, coloro che abbiano la legale rappresentanza dell'Ente assicurato o che debbano, anche in solido con altri, illimitatamente rispondere delle obbligazioni dell'Ente stesso; nonché coloro che con essi si trovano nei rapporti di parentela sopra indicati.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. B.23 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve, entro tre giorni dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza, fare denuncia scritta e circostanziata alla Compagnia con l'indicazione del tipo e dell'entità approssimativa del danno. L'Assicurato deve fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno. Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia notizia. A tale scopo l'Assicurato si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche relative. Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, l'Assicurato non deve provvedere, pena la decadenza della garanzia prestata, a riparazione alcuna prima di avere ricevuto il consenso della Compagnia: egualmente deve conservare le tracce ed i residui del sinistro fino all'accertamento del danno da parte della Compagnia, senza avere diritto ad indennità per questo titolo.

La Compagnia ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato. In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato si obbliga a rilasciare alla Compagnia la procura a vendere quanto sia stato recuperato autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa; se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le Parti secondo i rispettivi interessi. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato. In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'indennizzo precedentemente pagato.

Art. B.24 - Documentazione e cose da consegnare in caso di sinistro Incendio, Furto o Rapina

L'Assicurato deve presentare denuncia all'Autorità competente ed inviarne copia autentica alla Compagnia. Se il sinistro è avvenuto all'estero la denuncia dovrà essere reiterata all'Autorità italiana. In caso di presunta perdita totale da furto o rapina, deve inoltre consegnare alla Compagnia, compatibilmente con le caratteristiche del veicolo ed a proprie spese, i seguenti documenti e cose:

- (a) libretto di circolazione e certificato di proprietà o foglio complementare (ove in denuncia all'Autorità non risultino rubati o distrutti);
- (b) tutti gli esemplari delle chiavi del veicolo in dotazione originale, nonché tutte le eventuali chiavi supplementari e/o aggiuntive che risultino richieste e/o rilasciate in relazione al veicolo assicurato;

- (c) estratto cronologico generale e attestazione di perdita di possesso rilasciati dal P.R.A.;
- (d) autorizzazione al pagamento o dichiarazione di estinzione in caso di vincoli ipotecari gravanti sul mezzo.

Qualora il bene assicurato sia un autoveicolo, nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona), l'indennizzo è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta.

Art. B.25 - Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio (valido solo per autoveicoli, purché richiamata sulla scheda di polizza)

In occasione di ciascuna proposta di rinnovo annuale, purché il veicolo risulti immatricolato da più di dodici mesi e sempreché sia stato indicato nella scheda di polizza il codice di identificazione del veicolo stesso, desunto dalla banca dati dei Codici Quattroruote (Infocar), il valore del veicolo assicurato sarà adeguato automaticamente in base al valore riportato sulla pubblicazione specializzata Quattroruote, nell'edizione più aggiornata disponibile al momento del rinnovo annuale della polizza; la Compagnia provvederà altresì all'adeguamento del premio. Il nuovo valore assicurato sarà segnalato al Contraente sulla quietanza annuale di pagamento onorando la quale accetterà le condizioni di rinnovo.

Gli equipaggiamenti di serie concorrono ad accrescere il valore del veicolo usato in misura analoga alla loro originaria incidenza percentuale sul prezzo del veicolo nuovo.

L'adeguamento automatico non si applicherà agli accessori non forniti di serie dalla Casa Costruttrice salvo che gli stessi siano identificati specificatamente nella scheda di polizza e che per gli stessi sia stato indicato il relativo valore, **fermo restando che l'indennizzo massimo liquidabile per gli apparecchi audiofonovisivi e per gli accessori di cui sopra non potrà comunque superare un importo complessivo pari al 15% del valore assicurato per il veicolo (o del valore commerciale se inferiore).**

La presente condizione non troverà applicazione in caso di cessazione o sostanziale modifica della rivista Quattroruote, nonché per i veicoli la cui marca e modello non siano elencati nella pubblicazione stessa, ovvero per i veicoli dei quali non sia riportato il valore commerciale.

La presente condizione non è in ogni caso applicabile alle autoveicoli che siano state immatricolate da oltre dieci anni al momento dell'adeguamento del valore assicurato.

Art. B.26 - Adeguamento del valore assicurato

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo B.25 (per autoveicoli), la Compagnia si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad

adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio di rinnovo comunicato ai sensi dell'articolo B.33.

Art. B.27 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di sinistro, per determinare l'ammontare dell'indennizzo, si farà riferimento al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro stesso in base:

- per le autovetture al valore quale risulta dalle quotazioni indicate nella rivista Quattroruote, al netto del valore di recupero dell'eventuale relitto in caso di perdita totale;
- per tutti gli altri veicoli ai valori medi di valutazione di mercato quali risultano da media Eurotax o, in mancanza, da pubblicazioni specializzate del settore, al netto del valore di recupero dell'eventuale relitto in caso di perdita totale.

Si avrà perdita totale quando l'entità del costo di riparazione dei danni sia uguale o superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Per i danni parziali si applica al costo dei materiali di nuova fornitura la riduzione per uso e vetustà, avuto riguardo allo stato di conservazione del veicolo e delle sue parti danneggiate o sottratte. In ogni caso, qualora si abbia il ritrovamento prima dell'avvenuto indennizzo, la Compagnia risponderà unicamente dei danni eventualmente sofferti dal veicolo a titolo di furto parziale. L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti.

Art. B.28 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che il veicolo assicurato aveva al momento del sinistro, la Compagnia risponde del danno e delle spese necessarie per diminuirlo, in proporzione della parte suddetta. Ove la polizza comprenda più veicoli, ognuno di essi è considerato costituente separata assicurazione.

Art. B.29 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti

Fermo il disposto degli artt. 1907 e 1909 del Codice Civile la liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante due periti nominati rispettivamente uno dalla Compagnia e l'altro dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, ad istanza della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. I periti devono:

(1) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo B.23;

- (2) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- (3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;

- (4) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. B.30 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione di cui al precedente B.24 la Compagnia provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità del veicolo assicurato. La Compagnia rimborsa all'Assicurato il danno, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti e ne effettua il pagamento in euro presso la Sede della Compagnia o dell'Intermediario competente per territorio.

Art. B.31 - Esclusioni generali

(a) L'assicurazione non vale quando:

- il danno sia determinato o agevolato da dolo o da attività illecita del conducente, del Contraente e/o dell'Assicurato, di persone di cui gli stessi debbano rispondere a norma di legge, di persone con loro conviventi, nonché delle persone incaricate dell'uso, sorveglianza e/o custodia del veicolo e dei trasportati; per la garanzia furto sono esclusi dall'indennizzo anche i danni determinati da colpa grave delle persone sopra precisate.

(b) Sono altresì esclusi dall'assicurazione:

- i danni derivanti dal trasporto, dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i danni verificatisi in conseguenza di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, frane, eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, smottamenti, caduta di neve, alluvioni, inondazioni ed altre calamità naturali;

- i danni derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed allenamenti ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- i danni avvenuti in occasione di guerra, insurrezione, occupazioni militari, requisizioni, scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio;
- i danni avvenuti in occasione di atti vandalici e/o atti dolosi commessi da persone diverse da quelle elencate alla precedente lettera a);
- i danni causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio nonché quelli agli impianti elettrici e/o apparecchiature elettroniche dovuti a fenomeno elettrico e/o malfunzionamento delle apparecchiature elettroniche stesse comunque manifestatosi;
- i danni causati da rottura, guasto o difetto di ogni tipo di apparecchiatura elettronica.

Art. B.32 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, per il territorio della Croazia, della Serbia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera, nonché per i territori degli altri Stati per i quali sia operante l'assicurazione R.C.A. prestata dalla Compagnia.

Art. B.33 - Proposta di rinnovo

Qualora la Compagnia intenda rinnovare il contratto, metterà a disposizione del Contraente, prima della scadenza del periodo assicurativo in corso, le condizioni normative e di premio proposte per l'annualità successiva; il Contraente potrà decidere liberamente se rinnovare o meno la polizza.

Le condizioni di rinnovo si intendono accettate con il pagamento del premio di rinnovo contro il rilascio di quietanza. La durata del nuovo rapporto contrattuale sarà di un anno, fermo il disposto dell'Art. B.4 - Durata del contratto in tema di cessazione del rischio.

Art. B.34 - Alienazione del veicolo

In caso di alienazione del veicolo, l'assicurazione cessa, con effetto immediato, al momento dell'effettivo trapasso di proprietà, indipendentemente dall'espletamento delle pratiche amministrative richieste dalla legge per la pubblicità del trapasso stesso. **Il premio relativo al periodo intercorrente tra l'alienazione del veicolo ed il termine dell'annualità assicurativa in corso resta comunque acquisito dalla Compagnia.** Se l'alienazione del veicolo avviene con contemporanea sostituzione, la garanzia ha valore per il nuovo veicolo dalle ore 24 del giorno in cui viene comunicata la sostituzione e sono indicate le caratteristiche del nuovo veicolo,

con relativo rilascio da parte della Compagnia dell'atto di variazione dal quale devono risultare le modificazioni del contratto.

Art. B.35 - Assicurazione per conto altrui

L'assicurazione, quando non è stipulata dal proprietario, si intende stipulata per conto altrui o di chi spetta.

In caso di sinistro spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento, alla determinazione e alla liquidazione del danno.

L'accertamento, la determinazione e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua possibilità di impugnativa.

L'indennità liquidata a termini di polizza non può tuttavia essere pagata se non con l'intervento o con il consenso del titolare dell'interesse assicurato

Art. B.36 - Pagamento frazionato del premio

In caso di pagamento frazionato del premio, il Contraente in caso di sinistro si obbliga a pagare, su richiesta della Compagnia, tutte le rate di premio relative alle garanzie di cui alla presente Sezione mancanti al compimento dell'annualità prima della liquidazione del danno presso l'Intermediario cui è appoggiato il contratto.

Art. B.37 - Inopponibilità alla Compagnia degli atti di rilevazione del danno

Le pratiche iniziate dalla Compagnia per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione ed il pagamento dell'indennizzo, non pregiudicano le ragioni della Compagnia stessa per comunicatorie, decadenza, riserve ed altri diritti la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Art. B.38 - Rinuncia all'esecuzione provvisoria

Le Parti rinunciano espressamente a valersi del disposto degli artt. 282 e 648 del Codice di Procedura Civile.

Condizioni speciali

(valide se espressamente richiamate)

(P) Vincolo

A) PER IVEICOLI LOCATI IN "LEASING"

Clausola A 2 (ipotesi di pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing). Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà della Società vincolataria indicata sul frontespizio di polizza ed immatricolato al P.R.A. a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente sino alla scadenza del vincolo, la Compagnia si impegna nei confronti della Società vincolataria:

- a) a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso della Società vincolataria;
- b) a comunicare alla Società vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare alla Società vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta altresì inteso che, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891, secondo comma, Codice Civile, corrisposto alla Società vincolataria nella sua qualità di proprietaria di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

B) PER VEICOLI VENDUTI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO A FAVORE DELL'ENTE FINANZIATORE

Clausola B 2 (ipotesi di pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale). La presente polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo a favore dell'Ente finanziatore indicato sul frontespizio di polizza e pertanto la Compagnia si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A.:

- a) a non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente finanziatore;
- b) a comunicare all'Ente finanziatore ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- c) a comunicare all'Ente finanziatore con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancato rinnovo del contratto alla scadenza naturale di questo;
- d) a non pagare, in caso di incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente finanziatore e sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente finanziatore è fin d'ora autorizzato dal Contraente.